



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

Circolare n.11/2022

21/01/2022

**Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo.
Circolare INPS n. 8/2022**

Roma 19 gennaio 2022_Si informa che l'INPS con la circolare n. 8/2022 (all. n.1) fornisce chiarimenti rispetto all'ambito di applicazione della nuova indennità rivolta ai lavoratori autonomi per cessazione involontaria del lavoro. La stessa circolare illustra le modalità operative con l'avvio della procedura a fare data dal 1° gennaio 2022.

La nuova indennità per la disoccupazione - denominata ALAS e rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 - è stata introdotta all'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Ai sensi dell'articolo 66 citato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo, i datori di lavoro/committenti, che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori come sopra individuati, sono tenuti a versare anche la contribuzione di finanziamento dell'indennità ALAS (aliquota contributiva pari al 2 per cento).

L'indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato; b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie; c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della

domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; e) avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

L'indennità ALAS è pari al 75 per cento del reddito medio mensile (calcolato in base a meccanismi individuati specifici) nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la misura è incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. In ogni caso l'indennità non può superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021.

La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non può superare sei mesi, corrispondenti – per i lavoratori autonomi dello spettacolo – a 156 giorni di contributi giornalieri.

Per fruire dell'indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

all. n.1: Circolare INPS n.8 del 14 gennaio 2022